



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori MARCUCCI, Vittoria FRANCO e VITA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2010 (\*)**

Modifiche all'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di disposizioni transitorie per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali

---

(\*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, consente, in via transitoria, di acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, direttamente ovvero previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, nonché la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.

In attuazione del regime transitorio di cui al citato articolo 182, il Ministro per i beni e le attività culturali ha adottato il regolamento di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2009, n. 53, e dunque indetto, in data 25 settembre 2009, un bando di selezione pubblica per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Avverso tale bando il comitato «La ragione del restauro» ha promosso due ricorsi dinanzi al TAR del Lazio, nonché sei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Con i ricorsi è stata contestata la legittimità costituzionale dell'articolo 182, comma 1, lettere *b*) e *c*), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nella parte in cui prevede che i requisiti ivi indicati, utili all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, devono essere posseduti dagli interessati anteriormente «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420», per contrasto con gli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nonché la conformità dei limiti temporali previsti dall'articolo 182 con i principi del diritto comunitario in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività di impresa (articoli 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

La disciplina transitoria (in vigore dal 12 maggio 2006) consente di acquisire direttamente la qualifica di restauratore di beni culturali a chi «consegua un diploma presso una

scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006» (articolo 182, comma 1, lettera *a*), del citato codice) ma nega tale possibilità a chi abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 («Legge-quadro in materia di formazione professionale»), con conseguente violazione dei principi costituzionali richiamati dalla legge stessa, oltre che dell'articolo 117 della Costituzione.

La medesima disciplina transitoria non considera la posizione di chi svolge attività di restauro alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero di enti pubblici territoriali preposti alla tutela di beni culturali, che avrebbero diritto di acquisire direttamente la qualifica professionale.

Considerato che «i requisiti qualitativi per l'accesso alle professioni devono essere tali da evitare che per loro tramite vengano surrettiziamente introdotte restrizioni di tipo quantitativo» (si veda il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 luglio 2005 su Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni - Rif. AS306) e ritenuto che nella sua attuale formulazione, l'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 non appare rispettoso dei principi costituzionali né conforme al diritto comunitario, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di riconoscere le qualifiche professionali a quanti hanno conseguito attestati, rilasciati dalle regioni, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 («Legge-quadro in materia di formazione professionale»), e dunque di modificare le disposizioni transitorie di cui all'articolo 182 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero un diploma presso una scuola di restauro regionale, di durata almeno biennale, attestante il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845»;

*b)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: «, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse;

*c)* al comma 1, lettera *c)*, le parole: «, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse;

*d)* al comma 1, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

«*c-bis)* colui che, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali o di enti pubblici territoriali, esegue direttamente attività di restauro ovvero dirige o coordina le attività di tutela, conservazione e restauro dei beni culturali»;

*e)* il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi ef-

fetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53, colui che sia in possesso dei requisiti previsti per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*quinqües* del presente articolo. Il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali»;

f) al comma 1-*ter*, alinea, le parole: «dei commi 1, lettere b) e c), e 1-*bis*, lettere a) e d-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1, lettere b) e c)»;

g) al comma 1-*quinqües*, lettera b), le parole: «di durata non inferiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con insegnamento almeno biennale»;

h) al comma 1-*quinqües*, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) colui che in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero di enti pubblici territoriali, collabora alle attività di manutenzione e restauro dei beni culturali»;

i) il comma 2 è abrogato.